



# Ordinanza sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (OSTP)

## Modifica del 18 novembre 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 giugno 2020<sup>1</sup> sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 2 lett. e, nonché 4*

<sup>2</sup> Mediante l'utilizzazione di un'interfaccia verso il sistema operativo del telefono cellulare, l'app SwissCovid adempie le seguenti funzioni:

- e. se riscontra che almeno uno dei codici di identificazione memorizzati localmente è stato generato con una delle chiavi private dell'elenco e se sono soddisfatte le condizioni di prossimità di cui all'allegato numero 1, l'app SwissCovid invia l'informazione; la distanza della prossimità è stimata in base alla potenza del segnale ricevuto.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 6 cpv. 1, 2 primo periodo e 3 secondo periodo*

<sup>1</sup> Se un'infezione è confermata, un servizio autorizzato può, con il consenso della persona infetta, richiedere un codice di attivazione unico e limitato nel tempo al sistema di gestione dei codici; a tale scopo, trasmette a quest'ultimo la data in cui si sono manifestati i primi sintomi o, se la persona infetta non presenta sintomi, la data in cui è stato effettuato il test.

<sup>2</sup> Il servizio autorizzato comunica il codice di attivazione alla persona infetta. ...

<sup>3</sup> ... Dalla data registrata sottrae il numero di giorni secondo l'allegato numero 2. ...

<sup>1</sup> RS 818.101.25

*Art. 7 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> L'informazione include:

- b. l'indicazione dei giorni in cui lo è stato;

*Art. 8a* Modalità di accesso al sistema di gestione dei codici

L'accesso al sistema di gestione dei codici può avvenire mediante:

- a. uno specialista del servizio autorizzato attraverso il front end; oppure
- b. un'interfaccia tra il sistema di gestione dei codici e un sistema del servizio autorizzato.

*Art. 9, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. e-h*

Accesso al sistema di gestione dei codici attraverso il front end

<sup>1</sup> Possono richiedere il codice di attivazione attraverso il front end le seguenti persone che agiscono per conto del servizio autorizzato interessato:

- e. i collaboratori di studi medici;
- f. i collaboratori dei laboratori titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 LEp;
- g. i collaboratori delle strutture di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>2</sup>;
- h. i collaboratori della linea telefonica di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c.

*Art. 9a* Accesso al sistema di gestione dei codici attraverso l'interfaccia

L'UFSP consente ai servizi autorizzati secondo l'articolo 9 capoverso 1 di collegare il loro sistema a quello di gestione dei codici attraverso l'interfaccia, purché il sistema in questione garantisca un livello di sicurezza adeguato.

*Art. 16a* Aggiornamento dell'allegato

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) aggiorna l'allegato alla presente ordinanza secondo lo stato attuale della scienza.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> RS 818.101.24

## III

L'ordinanza del 29 aprile 2015<sup>3</sup> sulle epidemie è modificata come segue:

*Art. 93 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Se necessario all'adempimento dei loro compiti prescritti dalla LEp, le seguenti persone hanno accesso al sistema «dichiarazioni»:

- a<sup>bis</sup>. mediante procedura di richiamo, limitatamente alle dichiarazioni concernenti il coronavirus SARS-CoV-2 e al solo scopo di generare il codice di attivazione: i collaboratori della linea telefonica di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 24 giugno 2020<sup>4</sup> sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2;

## IV

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 19 novembre 2020 alle ore 00.00<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> L'articolo 93 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> dell'ordinanza sulle epidemie (cifra III) si applica fino al 30 giugno 2022.

18 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS **818.101.1**

<sup>4</sup> RS **818.101.25**

<sup>5</sup> Pubblicazione urgente del 18 novembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 5 cpv. 2 lett. e e 6 cpv. 3)

## **Condizioni di prossimità epidemiologiche e periodo rilevante**

### **1. Condizioni di prossimità epidemiologiche**

Le condizioni di prossimità epidemiologiche sono soddisfatte se:

- a. vi è stata una prossimità fisica di 1,5 metri o meno con il telefono cellulare di almeno un partecipante infetto;
- b. la somma della durata di tutte le prossimità secondo la lettera a raggiunge o supera i 15 minuti in una giornata.

### **2. Inizio del periodo rilevante sotto il profilo epidemiologico**

Numero di giorni da sottrarre: due.